

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 maggio 2016

n. 5/2016

Scontrino di chiusura giornaliero per pubblici esercizi

Si ricorda che l'emissione della scontrino di chiusura giornaliera deve contenere i seguenti dati: a) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio; b) ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno; c) totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino; d) eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi (su distinte successive righe); e) numero degli scontrini fiscali emessi, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera; f) numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale; g) numero degli scontrini non fiscali; h) numero progressivo degli azzeramenti giornalieri; i) data e ora di emissione; l) numero dei ripristini fiscali; m) logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale; n) dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali", distanziati da almeno due righe vuote. Lo scontrino di chiusura giornaliera va emesso nel corso della giornata, entro le ore 24.00. Il Ministero aveva già precisato che "per gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività

lavorativa copre l'intero arco della giornata con più turni lavorativi (es. 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima di mezzanotte". Inoltre, lo stesso Ministero, dopo aver ribadito che nel corso della giornata va emesso un solo scontrino di chiusura giornaliera, intendendo la giornata "nel senso civilistico di periodo corrente da una mezzanotte all'altra", ha riconosciuto a favore degli esercizi commerciali che protraggono l'attività oltre le ore 24.00 (ad esempio, pizzerie, birrerie, paninoteche) per i quali l'adempimento in esame potrebbe essere effettuato "il più delle volte nel momento di maggior afflusso di clientela", la possibilità di utilizzare un registratore di cassa "che esegua le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte, azzerando ... la numerazione degli scontrini emessi e del corrispondente totale giornaliero dei corrispettivi, e che stampi il relativo scontrino di chiusura il giorno successivo". Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai pubblici esercizi con attività che si protrae oltre la mezzanotte, di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera anche dopo le ore 24.00 al termine dello svolgimento dell'attività, a condizione che i relativi corrispettivi siano "imputati" al giorno precedente.

COMUNICAZIONE PER I CLIENTI CON SERVIZIO PAGHE

DITTA.....

In vista della prossima scadenza del **MODELLO 770/2016** redditi 2015, ai fini della sua preparazione, siamo a richiedervi **di restituirci** la presente **comunicazione** compilata con la documentazione richiesta **entro 30/06/2016** :

- Tutti i **modelli F24 quietanzati** relativi al lavoro dipendente ed assimilato di competenza anno 2015 (versamenti effettuati dal 16/02/2015 al 16/02/2016). Le aziende che usufruiscono del servizio di spedizione telematica dei modelli gestito direttamente da Servizi Imprese Udine non tengano conto della presente richiesta

- Se si tratta di modello: **SEMPLIFICATO** e/o **ORDINARIO**
- Ci sono **VERSAMENTI RITENUTE LAVORO AUTONOMO E/O PROVVIGIONI** : **SI** **NO**
- Se **SI**: i quadri ST- SX relativi ai lavoratori autonomi del Mod. 770/2016 dovranno essere gestiti ed inviati da:

A Studio Commercialista: _____
codice fiscale _____ il quale riporterà sul frontespizio il nostro codice fiscale **02517590309**.

B Servizi Imprese Udine srl.

Se la risposta è **B**, Vi preghiamo di farci pervenire:

- in caso di **SOLA COPIATURA**, i quadri ST -SX con importi non troncati **entro il prossimo 30 giugno 2016**
- in caso di **INSERIMENTO DEGLI ESTREMI DI VERSAMENTO DEI MODELLO F24** : modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute ed eventuali ravvedimenti operosi corrispondenti al versamento stesso, **entro il prossimo 30 giugno 2016**.

Si raccomanda pertanto il rispetto dei tempi di consegna richiesti e la correttezza dei dati anagrafici trasferiti, in modo tale da garantirvi la prestazione del servizio senza alcun sovra prezzo. In caso di mancata consegna nei termini richiesti e a causa dei problemi organizzativi conseguenti vi verrà fatturato un ulteriore addebito di € 100,00 + iva.

Ferie e permessi

Entro il 30 giugno 2016 dovranno essere godute le ferie del 2014, entro il 16 agosto 2016 dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie del 2014 non ancora godute.

La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione. Di questa complessa normativa diamo ora un breve riscontro al fine di agevolare le aziende clienti nella loro gestione.

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione e dal Codice civile finalizzato al recupero delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie.

MATURAZIONE

La maturazione delle ferie è legata alla effettiva prestazione lavorativa, esse infatti maturano in un periodo di dodici mesi di prestazione lavorativa. Modalità e conteggio dei mesi vengono regolarmente da ogni singolo contratto collettivo nazionale.

DURATA

La durata minima prevista per legge è pari a quattro settimane per anno di servizio, pari a un periodo consecutivo di 28 giorni di calendario (7 giorni x 4 settimane). I contratti collettivi possono regolamentare diverse durate e diversi criteri di calcolo.

FRUIZIONE

Essendo un diritto irrinunciabile, la fruizione delle stesse non può essere sostituita con il pagamento di una indennità sostitutiva.

Salvo diverse regolamentazioni collettive, il periodo minimo di ferie annuali va goduto:

per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione possibilmente consecutive

per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi il termine dell'anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione nazionale

CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE

L'Inps ha stabilito che il termine legale o contrattuale previsto per la fruizione delle ferie, diventa anche il termine entro cui versare i contributi.

L'Inps definisce la scadenza dell'obbligo contributivo il 18° mese successivo il termine dell'anno solare di riferimento, salvo diverse previsioni contrattuali. Pagati i contributi sulle ferie pregresse, il godimento delle stesse in epoca successiva, autorizza il datore di lavoro a recuperare i contributi versati in precedenza.

SANZIONI

Per non aver concesso un periodo di ferie pari almeno a due settimane nel corso dell'anno di maturazione:

- € 100,00 - € 600,00 (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione)

- € 400,00 - € 1.500,00 (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni)

- € 800,00 - € 4.500,00 (se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro anni)

importante

Con la presente informativa rendiamo noto ai clienti del servizio paghe che l'ufficio stesso imputerà il godimento mensile delle ferie comunicateci esclusivamente al residuo ferie riferito alle annualità più vecchie, seguendo un criterio prudenziale suggerito dal Ministero del Lavoro.

Qualora, contrariamente alla prassi di cui sopra, i signori clienti volessero imputare le ferie godute in un determinato mese all'anno in corso di maturazione o a diversa annualità, dovranno comunicare inequivocabilmente all'ufficio tale intenzione.

A partire dall'anno in corso, l'assoggettamento a contribuzione Inps del valore delle ferie maturate e non godute dovrà essere gestito direttamente dalle aziende clienti.

I datori di lavoro che avessero ancora avanzi di ferie riferiti a vecchie annualità, sono tenuti a comunicare a SIU il numero di giornate di ferie relative su cui versare la contribuzione, in mancanza, la scrivente non predisporrà alcun versamento contributivo aggiuntivo a questo titolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, compreso quello in corso, i signori clienti dovranno comunicare per iscritto il numero esatto di ferie residue su cui versare i contributi; per l'anno in corso: ferie anno 2014

Certificazione Unica

la Certificazione Unica 2016 è ora suddivisa in due dichiarazioni.

Nel 2016 sono stati predisposti:

- un modello "CU sintetico", consegnato entro lunedì 29 febbraio ai lavoratori interessati, vale a dire una versione della certificazione inviata all'Agenzia delle Entrate che ricalca grosso modo il modello CU dell'anno scorso;
- una certificazione denominata "CU ordinario" trasmessa telematicamente entro il 7 marzo all'Agenzia delle Entrate. In quest'ultimo modello confluiscono molti dati che fino all'anno scorso erano inviati in sede di presentazione del modello 770 semplificato come, ad esempio, le informazioni sull'assistenza fiscale e sul trattamento di fine rapporto.

Il CU ordinario ha valore dichiarativo ed è quindi propedeutico all'elaborazione del modello 770 semplificato. Quest'ultimo dovrà essere presentato entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è giorno festivo).

NOTA BENE

Anche se le modalità di elaborazione dei modelli (CU sintetico CU ordinario) vedono uno sdoppiamento della Certificazione Unica e una differente elaborazione temporale dei dati, che confluiscano nel modello 770 semplificato, si precisa che l'importo richiesto in fatturazione non subirà variazioni.

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it

Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società, news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese